


TRIBUNALE DI NAPOLI  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI



Il

letta la relazione presentata in data 03.05.2019 dal dr.

amministratori giudiziari nominati nel proc. pen. n. 1887/13,  
rilevato che l'amministratore reitera la istanza per il rimborso del compenso dovuto ai coadiutori  
ed il giudice manda a questo avendo già provveduto in linea con le direttive  
concordate all'interno dell'Ufficio,

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 DPR 177/15 all'amministratore sono rimborsate le spese  
effettivamente sostenute e documentate "ivi inclusi i costi dei coadiutori".

La norma è in linea con il disposto del comma 3 dell'art. 42 che fa riferimento al rimborso delle  
spese sostenute per i coadiutori. Difatti il comma 3 dispone testualmente "Nel caso sia disposta  
la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore  
giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35  
comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero  
le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle  
anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto  
al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico  
dello Stato".

Si tratta di spese diverse da quelle di cui al comma 1 che ha riguardo alle spese vive necessarie  
perchè il bene in sequestro resti in vita, tanto vero che si tratta di spese che, laddove anticipate  
dallo Stato, possono essere recuperate dall'imputato come testualmente dispone il comma 2 "Se  
dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il  
pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al  
recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

Giova anche sottolineare che il giudice dispone il rimborso delle spese in presenza di adeguata  
documentazione ovvero fattura attestante il pagamento in favore del coadiutore con la specifica  
indicazione dell'attività svolta, essendo evidente che il coadiutore deve essere autorizzato per  
specifiche attività e non può sostituirsi all'amministratore né può ricevere un compenso pari o  
magari superiore a quello dell'amministratore.

Non è previsto acconto sul rimborso delle spese ma solo sul compenso, acconto già ampiamente  
riconosciuto (anche in considerazione delle spese affrontate) dal giudice titolare del  
procedimento

dispone non luogo a provvedere.

PQM

Napoli, 14-05-2019

